



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA AMM.VO - CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n.155 del 22/12/2015

OGGETTO : RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 11.419,20.

TORRI in Sabina, li 22/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Natalia SERENA*)

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 22-01-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt.3,13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

DATO ATTO con deliberazione di C.C.n.22 del 01/09/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

- che con deliberazione di G.C.n.85 del 01/09/2015 è stato approvato il Piano Economico di Gestione per l'esercizio 2015;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 03/06/2011 prot. n.3560 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi

RICORDATO che il Comune di Torri in Sabina fa parte dell'Unione dei Comuni "NOVA SABINA" composta dai Comuni di Poggio Catino, Casperia, Roccantica, Selci, Torri in Sabina e Montebuono;

- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.72 del 22/12/2000 e successiva n.18 del 10/04/2001, venivano approvate le convenzioni per il trasferimento delle competenze amministrative concernenti le funzioni dei servizi comunali tra i quali:
-ufficio tecnico;

- che in esecuzione delle citate convenzioni fino al 31/12/2011 era stato assegnato a questo Ente il geom. Fiorello Di Giovenale, dipendente del Comune di Selci;
- che lo stesso era stato nominato responsabile dell'area tecnica di questo Ente;
- che lo stesso, in qualità di Responsabile dell'area tecnica, a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione, è stato sottoposto ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Rieti contraddistinto dal n.1478/13 R.G. – 3453/10 R.G.N.R.
- che l'attività per la quale è stato sottoposto al procedimento penale di cui in premessa è relativa al servizio prestato in qualità di responsabile dell'area tecnica del Comune di Torri in Sabina;

VISTA:

- la nota acquisita al protocollo generale in data 27/11/2015 al numero 5998, il geom.Fiorello Di Giovenale ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo di €. 11.419,20 (IVA 22% e CAP 4% comprese), allegando la specifica del proprio legale di fiducia Avv.Roberto Venettoni, debitamente quietanzata;
- la copia della sentenza n.838/14 di assoluzione (art.530 c.p.p.) emessa dal Gip in data 26/06/2014, relativamente al procedimento penale contrassegnato dal n. 1478/13 R.G. – 3453/10 R.G.N.R.;

VISTO l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 - secondo cui l'ente locale 'l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni

onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento",

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

- 1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- 2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento". Ed ancora "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999);
- 3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);
- 1) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez.II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere "a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato....e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

RILEVATO che il rimborso delle spese legali in favore del geom.Fiorello Di Giovenale sia un atto dovuto in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente;
- il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione;

CONSTATATO che l'emissione di una sentenza di assoluzione (art.530 c.p.p.) possa escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente;

RITENUTO pertanto necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito della sentenza di assoluzione l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia;

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 267/2000;

VISTA e richiamata la deliberazione di G.C.n.114 del 22/12/2015;

DETERMINA

1. Di prendere atto che:
 - il procedimento penale a carico del geom.Fiorello Di Giovenale si è concluso con la sentenza di assoluzione (art.530 c.p.p.) n.838/14 del 26/06/2014.
 - l'emissione di una sentenza di assoluzione possa escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente;
 - i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere dell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente, responsabile dell'area tecnica del Comune di Torri in Sabina;
 - non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente.
2. Di procedere al rimborso in favore del geom.Fiorello Di Giovenale, nella propria qualità di responsabile dell'area tecnica di questo ente nel periodo del procedimento de quo, delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 1478/13 R.G. – 3453/10 R.G.N.R.ammontanti a complessive € 11.419,20 quali risultano dalla specifica dell'avv.Roberto Venettoni, allegata agli atti, debitamente quietanzata dallo stesso.
3. Di imputare la spesa di € 11.419,20 sul bilancio 2015 1.01.06.03 – P.E.G.256.

IL (RESP. AREA
Tiziana SERENA